



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA di SASSARI

SINDACO

Ordinanza N. 33 del 19/08/2020

Oggetto: CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE DIVIETO ASPORTO LATTINE E VETRO.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di San Teodoro in quanto località ad alta vocazione turistica, richiama - soprattutto nel periodo estivo — visitatori isolani, italiani e stranieri e che quindi animata da numerosi trattenimenti musicali organizzati da pubblici esercizi e da circoli privati ubicati su tutto il territorio comunale;

Ritenuto che, se da un lato occorre favorire lo svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche accessorie mediante piccoli trattenimenti, risulta altrettanto imprescindibile dover garantire una buona qualità della vita urbana e la quiete pubblica, quali diritti individuali fondamentali e di interesse collettivo;

Che, altrettanto importante, e necessario preservare il decoro e la sicurezza pubblica, nelle aree pubbliche dove maggiormente si concentrano le predette attività di frequentazione e socializzazione ed in ogni caso su tutto il territorio comunale;

Che a tal fine, occorre dettare nuove prescrizioni per quanto riguarda il consumo itinerante di bevande;

Atteso che le presenti nuove disposizioni sono finalizzate a garantire maggiormente la quiete pubblica per il benessere dei residenti, il decoro delle strutture pubbliche e la prevenzione di fenomeni di inciviltà a danno dei cittadini;

DATO ATTO che nel mese di agosto il centro cittadino è tradizionalmente molto frequentato da cittadini e turisti, specialmente nelle ore serali e notturne, e, per ragioni di tranquillità e sicurezza è opportuno adottare le misure necessarie atte a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Che, al fine di evitare o prevenire rischi all'incolumità delle persone a causa dell'uso improprio di contenitori e/o lattine, nonché per l'ordine pubblico e la tutela del decoro urbano, si rende opportuno disporre altresì il divieto e la limitazione della commercializzazione per asporto;

Visto l'art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce: *"I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.*

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza..";

Visto l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018 ai sensi del quale "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Dal 1 Agosto al 31 Agosto 2020:

La somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico. È vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine su tutto il territorio del Comune di San Teodoro;

I titolari di attività economiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bar, gelaterie, rosticcerie, pizzerie da asporto etc.) e i Presidenti dei Circoli Privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, devono provvedere prima dell'orario di chiusura, e durante la giornata se necessario, a raccogliere e conferire correttamente gli eventuali rifiuti presenti sul suolo pubblico e derivanti dalle rispettive attività, per un limite di 5 metri di raggio dall'ingresso del locale.

SANZIONI

- Sanzioni per consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro o lattine:

art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e mm.ii. - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a 500;

- Sanzioni per somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitore di vetro o lattine:

art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e mm.ii. - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a 500;

- Sanzioni per mancata raccolta e conferimento corretto di rifiuti derivanti dalle rispettive attività:

art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e mm.ii. - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a 500.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata tramite posta elettronica certificata a:

Tenenza dei Carabinieri:

tnu24067@pec.carabinieri.it;

Questura di Nuoro:

gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it;

Prefettura di Nuoro:

protocollo.prefnu@pec.interno.it;

Comando Provinciale Guardia di Finanza Nuoro:

nu0500000p@pec.gdf.it;

La presente Ordinanza dovrà essere notificata tramite posta interna a:

Settore Polizia Municipale - Sede -

Settore Lavori Pubblici - Sede -

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di San Teodoro ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

Il Sindaco

San Teodoro, 19/08/2020

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO